



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente rel

Dott. Antonio MATANO Consigliere

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 15/05/17 iscritta al n. R.G. Sezione

Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 02/11/17

da

, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Enrico BARTOLINI di Brescia, domiciliatario giusta delega a
margine del ricorso in 1° grado.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

INPS, in persona del rappresentante legale pro-tempore rappresentato
e difeso dall'Avv.to Roberto MAIO giusta procura generale alle liti,
elette dom.to c/o Avv.ra distrettuale INPS.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 70/17 del 18/01/17 del Tribunale di
Brescia.

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di assistenza

obbligatoria



Conclusioni:**Del ricorrente appellante:**

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

Svolgimento del processo

ha proposto appello contro la sentenza n. 70/17 con la quale il Tribunale di Brescia, Giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di condanna del Fondo di Garanzia dell'INPS al pagamento delle somma di €.33.707,89, pari alla quota di TFR maturato, e di euro 5.560,59, pari alle ultime 3 mensilità, per le quali si era regolarmente insinuato nel fallimento della ex datrice di lavoro S.r.l.: sosteneva che la circostanza che si fosse verificata una cessione d'azienda tra la fallita e la s.r.l., presso la quale aveva successivamente lavorato, era del tutto irrilevante ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia. Affermava, inoltre, che non vi era alcuna necessità di escutere prima il proprio datore di lavoro, che non aveva provveduto al pagamento del TFR, in quanto la violazione dell'art.2112 cod. civ. non poteva ritorcersi a danno del lavoratore al quale spettava, comunque, l'intervento del Fondo che consegue, automaticamente, una volta disposta l'ammissione allo stato passivo.

Si costituiva l'INPS per la conferma, facendo presente che, diversamente opinando, ricadrebbe sul Fondo di garanzia un debito che è, in via solidale, posto dalla legge a carico della cessionaria in bonis, fatto tanto più stridente in questo caso, atteso che il ricorrente



altri non era che il soggetto che aveva costituito la s.r.l. per affittare l'azienda poi fallita e far transitare il personale senza oneri e passività.

All'odierna udienza la Corte, dopo la discussione delle parti, decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

Motivi della decisione

Dal 17 gennaio 1991 al 31 maggio 2013 il sig. ha lavorato alle dipendenze di SRL in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica e mansioni di impiegato contabile amministrativo di III livello e con orario di lavoro a tempo pieno.

La società in data 22 gennaio 2014 venne dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia. Il lavoratore ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo del credito risultante dai cedolini paga, pari a €33.707,89 per TFR e €. 9.273,75€ per le retribuzioni di giugno, luglio, agosto 2013, 13esima e 14esima 2013, credito IRPEF luglio 2013 e ferie non godute.

Il credito, nel complessivo importo di €.42.981,64 è stato ammesso al passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 c.c..

Il 6 maggio 2015 il presentava domanda di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per il pagamento del TFR (33.707,89€) ai sensi dell'art. 2 l. 297/1982 e delle ultime tre mensilità (5.560,59€) ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992. La



domanda veniva respinta e confermata in sede di riesame con provvedimento del 12 ottobre 2015, con la seguente motivazione “Affitto ramo d’azienda ditta srl a socio unico.”.

Nella vicenda amministrativa risulta che la società srl ha stipulato un contratto di affitto/comodato con la srl il 4 luglio 2013 con decorrenza dal 1 settembre 2013. La prima è fallita il 22 gennaio 2014 mentre la seconda ha iniziato la procedura di liquidazione volontaria in data 27 marzo 2014.

Il ricorrente cessa il suo rapporto di lavoro con la prima società il 31 agosto 2013 e viene immediatamente assunto dalla seconda società il 1 settembre 2013, ove lo stesso risulta unico socio con il totale della proprietà. Infatti non risulta veritiera la clausola contrattuale che limitava il trasferimento del personale solo ad un unico dipendente, in quanto dalle denunce Emens 2013 della risulta l’assunzione per passaggio diretto anche del .

Secondo i principi codicistici dettati dall’art. 2112, a cui si richiama l’INPS, in caso di cessione d’azienda con passaggio dei lavoratori, quand’anche non avvenuto ufficialmente nell’atto di cessione ma transitato per la simulata cessazione del rapporto con la cedente e immediata ripresa del lavoro con la cessionaria, il rapporto prosegue e, fatte salve le ripartizioni nei rapporti interni (spesso regolati in via ufficiale o di fatto all’atto della cessione, che del debito per TFR del personale non può non tener conto), del TFR risponde la cessionaria alla fine del rapporto di lavoro di ciascun dipendente.

A corollario di questa costruzione in diritto, si inserisce un



dato ritenuto incontroverso, ossia che il TFR in tanto è esigibile in quanto il rapporto sia cessato.

Questo aveva sempre portato a ritenere che, in caso di cessione d'azienda fosse irrilevante per i lavoratori che la cedente fosse in bonis oppure fallita, visto che il rapporto di lavoro proseguiva e del credito per il TFR doveva rispondere certamente la cessionaria alla fine del rapporto di lavoro e, solo se incapiente o fallita, il Fondo di Garanzia.

Questa costruzione conduceva a negare la possibilità al singolo lavoratore di chiedere, per la quota di TFR maturata presso la cedente, il fallimento della stessa e, se fallita, la possibilità di insinuarsi allo stato passivo, stante l'inesigibilità del credito.

Il rifiuto opposto dall'INPS e ritenuto valido dal primo giudice attiene la mancata escussione del patrimonio della , presso cui è proseguito il rapporto di lavoro.

Alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte, questo orientamento merita di essere rivisitato.

Secondo Cassazione civile, sez. lav. 11/09/2013 n. 20837 “ la questione che assume carattere centrale per la soluzione della presente controversia è quella relativa all'individuazione del soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

Tale questione è stata di recente riesaminata da Cass. 22 settembre 2011, n. 19291, che ha affermato il seguente principio di diritto:



"in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegue con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2. Invece quest'ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d'azienda".

Nell'ampia e argomentata motivazione della sentenza si dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale riscontratasi sulla indicata questione, rilevandosi che:

a) parte della giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge soltanto al momento della risoluzione del rapporto e quindi, in caso di trasferimento di azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti col cessionario della medesima, unico debitore del trattamento di fine rapporto deve considerarsi, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro (cedente), il datore di lavoro (cessionario) che era tale al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 27 agosto 1991, n. 9189, cui hanno successivamente aderito Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548 e, più



recentemente, Cass. 9 agosto 2004, n. 15371);

b) il suddetto orientamento giurisprudenziale però già risultava all'epoca non essere pienamente in sintonia con l'ulteriore orientamento - affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 4 luglio 2008, n. 18501) dopo una iniziale pronuncia delle Sezioni unite (Cass. SU 15 dicembre 1990 n. 11945) - secondo cui è possibile l'azione di accertamento dell'ammontare del trattamento di fine rapporto anche in costanza di rapporto, sicchè in caso di trasferimento d'azienda, e ben possibile che il lavoratore abbia evocato in giudizio il datore di lavoro cedente durante il periodo di rapporto alle sue dipendenze al fine di ottenere, ad esempio, l'accertamento giudiziale della computabilità, nella base di calcolo del t.f.r., di determinati elementi retributivi, avendo appunto la giurisprudenza più volte riconosciuto che sussiste il suo interesse ad agire; mentre poi al momento della risoluzione del rapporto egli (il datore di lavoro cedente) risulterebbe esonerato da ogni obbligo quanto al t.f.r. maturato dal lavoratore nel periodo alle sue dipendenze;

c) tuttavia, in tanto è possibile predicare l'esistenza di un interesse ad agire del lavoratore nei confronti del datore di lavoro in quanto sussista una posizione soggettiva tutelata quale diritto di credito, pur non ancora esigibile, del lavoratore medesimo nei confronti del datore di lavoro che simmetricamente versi in una situazione soggettiva di obbligazione, sicchè se invece si ritiene che il diritto al trattamento di fine rapporto non solo diventa esigibile, ma



proprio sorge unicamente in capo al datore di lavoro cessionario al momento della risoluzione del rapporto, risulta poco coerente che il lavoratore possa aver agito in precedenza nei confronti del datore di lavoro cedente ottenendo una pronuncia in ipotesi passata in giudicato che risulterebbe tamquam non esset per l'unico soggetto obbligato: il datore di lavoro cessionario, cui non risulterebbe opponibile il giudicato formatosi;

d) d'altra parte, questa antinomia non può essere risolta ipotizzando che il diritto di credito abbia ad oggetto solo l'informazione sull'ammontare dell'accantonamento perchè l'interesse del lavoratore, che sorregge l'azione, è, invece, proprio quello, in ipotesi, all'accertamento della computabilità nel t.f.r. di determinati elementi retributivi;

e) inoltre, il primo orientamento giurisprudenziale di cui si è detto (quello inaugurato da Cass. 27 agosto 1991. n. 9189, cit.) è stato recentemente messo in crisi, da una pronuncia - Cass. 23 novembre 2009, n. 24635 - che ha esaminato il rapporto tra la disciplina di carattere generale dell'art. 2112 cod. civ. e quella speciale contenuta nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 90, riguardante la liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari;

f) infatti, questa pronuncia - affermando che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto relativo al periodo maturato prima della cessione è opponibile al cessionario soltanto se risulta dallo stato passivo dell'istituto cedente - si è posta in consapevole contrasto - operando così un revirement in materia - con



altra precedente giurisprudenza che viceversa, richiamando proprio l'orientamento secondo cui il diritto al trattamento di fine rapporto sorge soltanto in capo al datore di lavoro cessionario, aveva ritenuto che l'importo per il trattamento di fine rapporto non fosse soggetto a questa particolare disciplina, secondo cui il credito è opponibile all'istituto cessionario soltanto se risultante dallo stato passivo della Banca cedente;

g) in particolare - ha affermato Cass. 23 novembre 2009, n. 24635 - l'erroneità della "tesi..., che nega la maturazione di alcuna pretesa del lavoratore, quanto al trattamento di fine rapporto, prima della cessazione del rapporto di lavoro", mentre "il meccanismo di accantonamento previsto dall'art. 2120 cod. civ. permette di ravvisare diritti soggettivi del lavoratore anche nel corso del rapporto, tutelati sia con l'azione di mero accertamento sia con l'azione di condanna al pagamento delle anticipazioni permesse dallo stesso art. 2120 cod. civ.";

h) per altro verso pacifica è la funzione del t.f.r. come retribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione (vedi, tra le tante: Cass. 5 agosto 2005, n. 16549), tanto che in alcune pronunce si è parlato di quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dalla risoluzione del rapporto di lavoro (vedi: Cass. 17 dicembre 2003. n. 19309);

i) il carattere retributivo del t.f.r. implica anche un rapporto di corrispettività tra prestazione lavorativa e controprestazione dovuta



dal datore di lavoro che della stessa abbia beneficiato sicchè quest'ultimo, anche in ragione di tale nesso di sinallagmaticità, non può non essere il primo soggetto obbligato a corrispondere la quota di retribuzione;

l) dell'esistenza di un diritto di natura retributiva che matura in ragione dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma diventa esigibile solo al momento della risoluzione del rapporto, costituisce poi indicazione univoca anche la disciplina dell'anticipazione del t.f.r. in costanza di rapporto di lavoro, che viene "detratta", a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto (art. 2112 c.c., comma 9;

m) questa diversa ricostruzione, derivante dal revirement di Cass. 23 novembre 2009, n. 24635, trova poi eco nella giurisprudenza tributaria di questa Corte che in sostanza ha considerato maturato progressivamente, di anno in anno, il diritto al t.f.r. perchè ha ritenuto applicabile il regime fiscale via via vigente, e non già quello del momento della cessazione del rapporto, come dovrebbe essere invece se il diritto al t.f.r. maturasse tutto (e non già fosse solo esigibile) in tale momento;

n) il problema si è posto per il trattamento fiscale della quota di t.f.r. relativa al lavoro prestato all'estero da parte del lavoratore che poi abbia proseguito il rapporto in Italia fino alla sua risoluzione e al riguardo Cass. 14 agosto 2002, n. 12201, ha affermato che il trattamento di fine rapporto costituisce un diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare



della retribuzione dovuta (e degli accessori aventi natura retributiva), sicchè, quanto all'imposta sul reddito (IRPEF), il t.f.r. relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 2 e 3 applicabile *ratione temporis*, del regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF (in senso conforme: Cass. 4 novembre 2008, n. 26438; Cass. 26 maggio 2005, n. 11175, che in particolare ha ribadito trattarsi di un diritto di credito a pagamento differito).

Sulla base di tali articolate argomentazioni, Cass. 22 settembre 2011, n. 19291 ha ritenuto di poter portare "ad ulteriore sviluppo e generalizzazione" l'orientamento espresso dalla sentenza n. 24635 del 2009 cit. "con l'affermazione che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 cod. civ. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto, e anche la relativa prescrizione può decorre datale data" (vedi: Cass. 18 febbraio 2010, n. 3894).

Conseguentemente, "in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2, invece unico obbligato al trattamento di fine rapporto,



quanto alla quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario".

Il Collegio intende dare continuità all'indirizzo espresso dalla richiamata sentenza n. 19291 del 2011, cui già si è uniformata la successiva giurisprudenza (vedi, per tutte; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479)." (così in motivazione Cassazione civile, sez. lav. 11/09/2013 n. 20837).

Una volta superata, in questo modo, la giurisprudenza precedente, in cui era l'INPS a negare la possibilità dell'intervento del Fondo di Garanzia, la sentenza della Cassazione civile, sez. lav. 04/12/2015 n. 24730 così si è espressa " L'INPS nega l'esistenza del diritto al TFR e alle ultime tre mensilità in capo agli odierni ricorrenti, ma si tratta di crediti per i quali essi sono stati ammessi al passivo in sede di procedura concorsuale e tale ammissione l'istituto non può mettere in discussione, neppure eccependo - come avvenuto nella presente vicenda processuale - l'eventuale configurabilità d'un trasferimento d'azienda con conseguente assunzione ex art. 2112 c.c., da parte della società cessionaria (la Facchini CISL Soc. Coop. a r.l., ora Ageste Soc. Coop. a r.l.) dei debiti della cedente Coop. CTM S.c. a r.l..

Ciò perchè l'INPS subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 24231/14; Cass. n. 11009/08; Cass. n. 10713/08; Cass.



n. 7604/03).

La questione risulta ormai risolta con orientamento costante, tanto da essere stata recentemente trattata con ordinanza (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2016, n. 164) che sul punto nuovamente ribadisce: "Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, nell'ipotesi in cui debba ritenersi provato l'avvenuto trasferimento d'azienda, la violazione dell'articolo 2112 c.c. per avere, il Giudice di merito, escluso la responsabilità solidale del fallimento per la quota di TFR maturato dai ricorrenti alle dipendenze della società fallita. Difatti, il Tribunale di Padova ha ritenuto che il Fallimento non dovesse rispondere dei crediti maturati a titolo di TFR dai ricorrenti sul presupposto che tale diritto di credito diverrebbe esigibile da parte del lavoratore solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro mentre, nel caso di specie, i lavoratori risultavano dipendenti della cessionaria della azienda della (OMISSIS).

Va però rammentato l'orientamento di questa Corte, secondo la quale in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'articolo 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo



dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l'azienda, essendo creditore del medesimo (Cass. 11479/2013).

Alla luce della giurisprudenza richiamata il terzo motivo appare fondato dal momento che, nel caso di specie, i lavoratori chiedevano l'ammissione al passivo del Fallimento per il TFR maturato nel periodo in cui questi erano alle dipendenze della società stessa" (così nell'ordinanza citata 164/16).

In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati - a torto o a ragione non importa in questa sede - definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l'INPS non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo.

Ciò è confermato dalla ratio legis - che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell'INPS - e dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a



carico del Fondo di garanzia all'uopo istituito presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.

In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10).

E tale conclusione - giova ribadire - vale sia che l'INPS abbia partecipato alla procedura concorsuale sia che non l'abbia fatto.

Supporre - come fa l'INPS - che i crediti, pur sussistenti, siano ormai suscettibili di essere fatti valere ex art. 2112 c.c., nei confronti della cessionaria, con conseguente inapplicabilità della L. n. 297 del 1982, art. 2 e D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, integrerebbe solo un aggiramento dialettico della suddetta vincolatività dell'accertamento anche nei confronti dell'istituto previdenziale.

Infatti, pur dando per scontata una cessione di azienda ex art. 2112, e che, quindi, i crediti per TFR sono passati alla cessionaria, nondimeno resta l'insuperabile rilievo che, ad ogni modo, tali crediti sono stati ammessi al passivo e ciò non può essere contestato se non in sede di opposizione allo stato passivo, il che non è avvenuto. (cfr. la citata Cassazione civile, sez. lav. 04/12/2015 n. 24730 in motivazione).

Obiezione, condivisibile, a questo orientamento è che, così opinando, ricadrebbe sul Fondo presso l'INPS, e quindi sulla



collettività, un rischio d'impresa che è normalmente oggetto di trattative prima della cessione e che dovrebbe ricadere, per legge, sull'imprenditore cessionario.

Questo potrebbe introdurre una distorsione nel mercato rendendo conveniente, anche con accordo fraudolento, porre in essere una cessione d'azienda e far fallire la cedente, così liberandosi sia cedente che cessionaria del debito, spesso ingente, del TFR dei lavoratori, godendo poi di maestranze già esperte ed addestrate al lavoro. Questo potrebbe avvenire con il pieno consenso del lavoratore ceduto, per il quale il rischio è inesistente: per il pregresso prenderebbe l'intero dal Fondo di Garanzia e, per la parte di prestazione svolta in favore della cessionaria, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe ancora intatta la possibilità di essere integralmente pagato per la seconda quota o di ricorrere al Fondo di Garanzia facendo fallire anche la cessionaria o, se impresa non soggetta la fallimento, provando l'incapienza del patrimonio.

Rimanendo, come afferma la Cassazione ora citata, peraltro, del tutto insuperabile il dato normativo testuale che vincola l'azione del Fondo, unico correttivo è ipotizzare che, una volta intervenuto il Fondo ed insinuato in surroga allo stato passivo, l'eventuale pagamento in moneta fallimentare non estingua, per le ragioni legate al meccanismo dell'art. 2112 cod. civ., il credito residuo che, forte dell'accertamento avvenuto in sede fallimentare, potrà essere richiesto alla cessionaria: avendo di fatto anticipato, nelle forme di quello che diventa un trattamento previdenziale, le somme delle quali



la cessionaria avrebbe dovuto rispondere in via solidale, questo credito può essere azionato subito dopo la chiusura dello stato passivo della cedente direttamente dall'INPS, senza nemmeno attendere, nel caso, la cessazione dei rapporti di lavoro per i quali il TFR è stato anticipato.

Questa costruzione, che consente al lavoratore di insinuarsi al passivo, salvaguarda da un lato il diritto del cessionario a non vedersi esposto a rispondere per l'intero TFR nel caso di capienza, almeno parziale, del fallimento e dall'altro quello del Fondo di Garanzia a non veder gravare sulla previdenza quanto dovrebbe, viceversa, costituire rischio di impresa, e sembra essere l'unica offerta dalla ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha, come visto, molto cambiato i propri orientamenti sul punto.

Spese come in dispositivo.

P.Q.M.

in riforma della sentenza n. 70/17 del Tribunale di Brescia, condanna l'INPS al pagamento della somma di € 33.707,89 a titolo di TFR e di € 5.560,59 a titolo di crediti diversi dal TFR, salvo il limite del massimale di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; condanna l'INPS alla rifusione, con distrazione, delle spese di lite, liquidate in € 1.250 per ciascun grado di giudizio, oltre accessori come per legge.

Brescia 2.11.2017

Il Presidente est.

Dott. Antonella Nuovo

